



PROTOCOLLO D'INTESA
PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO
DELLA "PIANA" DELLA CITTÀ METROPOLITANA FIORENTINA

TRA

1. COMUNE DI CALENZANO
2. COMUNE DI CAMPI BISENZIO
3. COMUNE DI LASTRA A SIGNA
4. COMUNE DI SESTO FIORENTINO
5. COMUNE DI SIGNA
6. CONFINDUSTRIA FIRENZE

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”

PREMESSO CHE

- a) Il territorio definito “PIANA” che comprende i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa, è particolarmente vocato ad ospitare attività produttive manifatturiere e di servizi.
- b) Le Imprese aderenti a Confindustria intendono investire nei prossimi anni in nuovi insediamenti produttivi situati nell’area.
- c) Le **Parti** convengono che i suddetti investimenti siano eseguiti in un quadro normativo omogeneo, tesi allo sviluppo territoriale e resi eseguibili tramite procedure efficienti che minimizzino i tempi di autorizzazione necessari.

d) Gli insediamenti necessitano di una visione sistemica relativamente agli aspetti della:

- Mobilità
- Sicurezza
- Infrastrutture
- Sostenibilità
- Coesione sociale

e) La **Parti** ritengono che il presente protocollo di intesa debba essere inclusivo ed aperto a tutti gli stakeholder interessati al tema, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Prefettura, Regione Toscana, Città Metropolitana, Sindacati dei Lavoratori.

f) **Confindustria Firenze**, in base allo statuto di Confindustria e al proprio, anche attraverso la Sezione Territoriale Fiorentina Nord, svolge la funzione di interlocuzione con le istituzioni comunali e costituisce nel sistema associativo toscano l'elemento di raccordo tra l'asse territoriale e quello di categoria dell'organizzazione confederale. In particolare rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni di territorio in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali toscane dalle normative regionali, nazionali ed europee.

g) Il presente accordo tiene conto del Protocollo per il consolidamento e l'attrazione degli investimenti esteri tra Regione Toscana, Confindustria Toscana e Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa (di seguito Protocollo)

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

Le **Parti**, per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, e nell'ottica di una efficace e mirata azione integrata, intendono avviare con il presente Protocollo una collaborazione finalizzata ai seguenti obiettivi:

- collaborare attivamente per il miglioramento dell'efficienza dei percorsi autorizzativi da parte degli Enti preposti; (SEMPLIFICAZIONE – EFFICIENTAMENTO)
- aumentare la conoscenza del ruolo e delle potenzialità derivanti dalle imprese per i territori non solo su aspetti puramente economici, ma anche per i programmi di sostenibilità ambientale, di economia circolare e di welfare (benessere sociale); (SOSTENIBILITÀ e COESIONE SOCIALE)
- collaborare per la definizione di misure che favoriscano la mobilità delle persone e delle merci da, per e nel territorio;
- diffondere i risultati conseguiti dalle attività derivanti dal presente protocollo, attraverso iniziative congiunte di comunicazione ed eventi mirati attraverso i rispettivi uffici di comunicazione, i mezzi di informazione, le proprie reti e le proprie relazioni con la stampa.

Art. 3 **(Impegni delle Parti)**

Le **Parti** si impegnano a:

- contribuire alla definizione di un piano di sviluppo del territorio legato agli investimenti produttivi ed ai fattori che li favoriscono;
- partecipare a incontri tematici per contribuire alla definizione delle esigenze e alle potenziali soluzioni per soddisfarle;
- condividere un set di informazioni e un sistema di rilevazione da utilizzare per fini di studio con l'obiettivo di redigere report periodici in cui, attraverso la collaborazione a livello territoriale, si potrebbero far emergere le eccellenze e le *best practice* aziendali dei territori.

Art. 4 **(Modalità di attuazione)**

4.1 Le finalità saranno perseguite congiuntamente dalle **Parti** attivando, ove possibile e opportuno, sinergie con altre realtà istituzionali nazionali e locali.

4.2 Le **Parti** individueranno modalità e forme congiunte che permettano, in un'ottica di medio termine, di valutare periodicamente i risultati del presente Protocollo anche al fine di un suo miglioramento.

4.3 Il presente Protocollo può essere modificato solo su richiesta scritta di una della **Parti**. Le modifiche saranno effettuate per iscritto, entreranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle **Parti** e costituiranno parte integrante del Protocollo.

Art. 5

(Durata, recesso e risorse finanziarie)

5.1 Le **Parti** danno inizio alla collaborazione prevista dal presente Protocollo a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, avrà durata annuale, con rinnovo automatico, fatto salvo il diritto di recesso, come da art. 5.2 del presente accordo.

5.2 La facoltà di recesso dal presente Protocollo da parte di uno dei contraenti potrà avvenire con un preavviso di 2 mesi.

5.3 Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo non è previsto alcun onere finanziario. Ciascuna Parte sosterrà autonomamente le spese correlate all'esecuzione delle attività di propria competenza, senza poter avanzare nei confronti delle altre alcuna pretesa al riguardo. Modalità e risorse per sostenere eventuali attività o indagini congiunte e concordate, di cui ad esempio all'art. 3, saranno definite nell'ambito di successivi accordi integrativi tra le **Parti**.

Art. 6

(Tutela dei dati personali)

Le **Parti** provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di soggetti terzi.

Art. 7

(Modalità organizzative)

7.1 Le **Parti** si impegnano ad incontrarsi almeno una volta per trimestre, o comunque su richiesta di una di esse.

7.2 Agli effetti dell'attuazione e della gestione del presente protocollo, i futuri contatti operativi tra le **Parti** saranno curati dai seguenti rappresentanti delle rispettive **Parti**:


Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 3 novembre 2020


CONFINDUSTRIA FIRENZE



COMUNE DI LASTRA A SIGNA




COMUNE DI CALENZANO



COMUNE DI SESTO FIORENTINO



COMUNE DI CAMPI BISENZIO



COMUNE DI SIGNA

